

CONTRATTO DI CESSIONE DI QUOTE

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, i sottoscritti:

La "Ica Foods S.p.A." (d'ora in avanti "Ica" o "Cedente"), con sede legale in Pomezia (RM), Strada Statale Pontina Km 27,650, capitale sociale Euro 5.200.000,00 interamente sottoscritto e versato, iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Roma al numero di codice fiscale e numero di iscrizione 07669440583, in persona dell'amministratore unico pro tempore Sig. Alberto Finestauri, nato a Roma il 22 gennaio 1946, munito dei necessari poteri in virtù di statuto, da una parte


E

La AT S.r.l. con socio unico, (di seguito "AT" o "Cessionario" e, congiuntamente con Ica, le "Parti"), con sede legale in Roma, Via della Giuliana n. 66, capitale sociale Euro 10.000,00 interamente sottoscritto e versato, iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Roma e C.F. 14064461008, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante sig.ra Francesca Ossani, nata a Roma il 23 aprile 1970 codice fiscale SSN FNC 70D63 H501E, residente a Roma piazza Stefano Jacini n. 5, munito dei necessari poteri in virtù di statuto; dall'altra

Registrato all'Ufficio dell'Entrate di Roma 3 in data 06/06/2017 al n. 15292 serie 1T Esatti €. 200,00

PREMESSO CHE

- a) Ica è una società che opera nel settore della produzione, vendita, conservazione, distribuzione, importazione ed esportazione di prodotti snacks, patate fritte e di prodotti alimentari di qualsiasi specie e natura;
- b) Ica attraversa un periodo di difficoltà finanziaria, in parte derivante dalla sfavorevole congiuntura economica, nazionale ed internazionale, con particolare riguardo proprio al settore di competenza;
- c) al fine di superare lo stato di crisi Ica ha dapprima depositato, dinnanzi al Tribunale di Velletri, un ricorso ex art. 161, sesto comma, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (la "Legge Fallimentare" o "l.f.") e, in seguito, una proposta di concordato preventivo in continuità aziendale ai sensi degli artt. 161 e 186-bis della Legge Fallimentare, basata in parte sulla prosecuzione dell'attività di impresa e in parte sulla dismissione di taluni beni, che è stata ritenuta ammissibile dal Tribunale di Velletri;
- d) in vista del deposito del ricorso ex art. 161, sesto comma, l.f., al fine di salvaguardare l'avviamento costituito dal portafoglio clienti nonché la professionalità delle risorse umane impiegate, Ica, con contratto del 10 luglio 2015 ai rogiti del Notaio dr. Luigi Fasani Rep. 90534 - Racc. 26233 (di seguito il "Contratto di Affitto"), ha concesso in affitto alla controllata Ica Foods International S.r.l., con sede



legale in Pomezia (RM), Strada Statale Pontina Km 27,650, capitale sociale Euro 100.000,00 (centomila) interamente sottoscritto e versato, iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Roma al numero di codice fiscale e numero di iscrizione 13436531001 (di seguito anche la "International"), il ramo di azienda consistente nell'insieme di attrezzature, rapporti contrattuali e beni immateriali meglio specificati nel predetto contratto di affitto (di seguito il "Ramo di Azienda");

e) nel corso della procedura concordataria il Ramo di Azienda è stato gestito, nell'interesse dei creditori della Ica, dalla International, la quale, tuttavia, non ha potuto accedere ad alcuna forma di finanziamento né ha beneficiato degli strumenti tipici necessari per lo smobilizzo dei crediti, in ragione della presenza, nella catena di controllo, di un socio di maggioranza coinvolto in una procedura concorsuale;

f) con decreto del 23 gennaio 2017 il Tribunale di Velletri ha revocato l'ammissione della Ica alla procedura di concordato preventivo;

g) successivamente alla revoca dell'ammissione al concordato, le incertezze dei creditori e dei fornitori di Ica sulle prospettive di soddisfazione dei rispettivi crediti nonché sulla capacità della International di fare fronte al pagamento delle forniture si sono ripercosse, negativamente, sull'attività del Ramo di Azienda e sui risultati operativi della International;

h) in data 5 giugno 2017 Ica, all'esito di una lunga serie di colloqui ed incontri con potenziali partners industriali interessati a rilanciare l'attività del Ramo di Azienda e ad acquisirne la titolarità, ha ricevuto dalla AT S.r.l. con socio unico, avente sede legale in Via della Giuliana n. 66 (C.F. 14064461008) ("di seguito "AT"), una proposta irrevocabile avente ad oggetto, in maniera inscindibile e condizionatamente all'omologazione della nuova proposta concordataria che Ica si appresta a formulare ai suoi creditori: (i) l'acquisto, da parte della medesima AT, dell'intero capitale sociale della International, in parte da effettuarsi prima del deposito della nuova proposta concordataria di Ica ed in parte successivamente alla sua omologazione ad opera del Tribunale; (ii) l'acquisto, da parte della International, del Ramo di Azienda, fatta eccezione per l'immobile di Pomezia di cui all'allegato C del Contratto di Affitto, il cui godimento verrà disciplinato da separato contratto di locazione da concludersi, tra Ica e International, contestualmente alla cessione del Ramo di Azienda, e fatta altresì eccezione per l'immobile di Salzano, anch'esso menzionato nell'allegato C al Contratto di Affitto;

i) il contenuto della proposta di AT verrà trasfuso dalla Ica nella nuova proposta di concordato che, come in precedenza si è accennato, essa intende depositare, entro il 7 giugno 2017,

dinnanzi al Tribunale di Velletri (di seguito la "Nuova Proposta di Concordato Preventivo");

j) con la presente scrittura, in vista della inclusione, nel piano concordatario in corso di redazione, dei termini della proposta ricevuta da AT, ICA, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di impresa del Ramo di Azienda sotto il controllo di un socio non soggetto a procedure concorsuali, intende trasferire ad AT, alle condizioni di seguito illustrate, il 70% del capitale sociale di International (di seguito la "Partecipazione").

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1. Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente accordo.

Art. 2. Oggetto del contratto

Ica cede ad AT, che si rende cessionaria, la Partecipazione, pari al 70% del capitale sociale della International, a fronte del pagamento dell'importo di euro 70.000,00 (di seguito il "prezzo"), che l'acquirente corrisponde alla venditrice mediante assegni circolari emessi da Banca Sella Sede di Roma n.6811036428-01 di E. 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) n.6811036427-00 di E. 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero)

Art. 3. Dichiarazioni e garanzie


Ica dichiara e garantisce che la Partecipazione è di sua esclusiva proprietà e che non sussistono diritti di terzi che possano in alcun modo limitarne il godimento, che non è stata prima d'ora ceduta o data in pegno e che non è stata colpita da sequestri, pignoramenti o vincoli di sorta.

Per quanto a sua conoscenza Ica dichiara e garantisce, altresì, che, alla data di sottoscrizione del presente atto di cessione:

(i) International è validamente costituita ed operante in conformità con le leggi italiane, nonché svolge regolarmente la sua attività e la gestione del Ramo d'Azienda, senza essere assoggettata a procedure concorsuali;

(ii) l'organo amministrativo della ICA Foods International S.r.l. ha redatto un Piano industriale per il periodo 2017-2021 che si ritiene raggiungibile con tutte le assunzioni in esso contenute. Da tale Piano Industriale emerge che la ICA Foods International S.r.l. debba essere adeguatamente patrimonializzata per coprire le perdite che si stima possano essere conseguite nell'anno 2017 e nel primo trimestre 2018. La ICA Foods S.p.A. al fine di non compromettere l'avviamento dell'Azienda concessa in affitto ha pertanto proceduto a detta patrimonializzazione e, pertanto, non ci sono elementi di natura patrimoniale che facciano dubitare della continuità aziendale della ICA Foods International S.r.l.;

(iii) la documentazione di cui il Cessionario si è avvalso ai



data del 31 marzo 2017 è corretta e non fuorviante in alcun-
ché;

(xi) il Cedente esprime il proprio accordo sul fatto che dalla
data del presente Atto qualsiasi distribuzione di utili o di
riserve relativa alla partecipazione ceduta verrà fatta e-
sclusivamente in favore del Cessionario;

(xii) il Cedente ha regolarmente ottemperato agli obblighi in
materia di sicurezza, ambientale amministrativa e del lavoro,
pertanto, non sussistono ragioni che potrebbero causare
l'interruzione della produzione, commercializzazione e vendita
dei prodotti con regolarità;

(xiii) la società International ha applicato correttamente
tutte le leggi tributarie ed ha debitamente e regolarmente
provveduto per tempo alle dichiarazioni di natura fiscale e
previdenziale, ivi inclusi rapporti e moduli di natura con-
trattuale e amministrativa, nei riguardi di enti pubblici e
privati, in conformità alla legge applicabile. Non c'è nessun
contenzioso aperto nei confronti della International e nessuna
notifica scritta è pervenuta alla data del presente Atto.

(xiv) la società International per la sua attività e per la
gestione del Ramo d'Azienda non utilizza nessun consulente,
collaboratore, agente che potrebbe vantare un fondato diritto
di assunzione nei confronti della International stessa.

(xv) non vi è alcun procedimento pendente di nessuna natura,
ivi incluso, a titolo esemplificativo, procedimenti ordinari,
amministrativi, del lavoro, oppure arbitrari presso un'auto-
rità giudiziaria in Italia o all'estero in cui la società
International è coinvolta, ad eccezione dei giudizi indicati
nell'Allegato 1.


Art. 4 Obblighi di retrocessione della Partecipazione

AT si obbliga a retrocedere la Partecipazione ad ICA al ve-
rificarsi anche di una sola delle seguenti condizioni:

a) in caso di fallimento di ICA conseguente alla mancata
ammissione, approvazione o omologazione della Nuova Proposta
di Concordato Preventivo di ICA;

b) ove all'esito della procedura competitiva prevista dal-
l'art. 163-bis della Legge Fallimentare, pervenga alla ICA,
per l'operazione unitaria di acquisto del Ramo di Azienda e di
trasferimento dell'intero capitale della International, un-
'offerta più vantaggiosa rispetto a quella di AT tale da far
sorgere l'obbligo di modifica della Nuova Proposta di Con-
cordato Preventivo in conformità a quanto previsto dal pe-
nultimo comma dell'art. 163-bis della Legge Fallimentare.

Al verificarsi delle condizioni di cui sopra, ICA avrà diritto
di ottenere la retrocessione della Partecipazione, soltanto
previo integrale pagamento di un corrispettivo pari al Prezzo,
entro dieci giorni dalla richiesta scritta da inviarsi ad AT.
Contestualmente alla retrocessione ICA rimborserà ad AT le
somme eventualmente finanziate da AT ad International per la
gestione del Ramo d'Azienda, rendendosi cessionaria dei re-



lativi crediti verso la International.

Art. 5. Acquisto della restante parte del capitale di International

ICA si obbliga a cedere ad AT, che si obbliga a rendersi cessionaria, il restante 30% del capitale della International (di seguito la "Partecipazione Residua"), al prezzo di Euro 30.000,00 (trentamila/00), da corrispondersi, in un'unica soluzione, contestualmente alla cessione. L'obbligo di pagamento del predetto importo di Euro 30.000,00 (trentamila/00) permarrà anche nel caso in cui, nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del presente accordo e quella di omologazione della Nuova Proposta di Concordato Preventivo di Ica, la partecipazione di Ica al capitale di International dovesse ridursi al di sotto del 30% o azzerarsi per effetto di variazioni del capitale sociale di International.

Gli obblighi di acquisto e di vendita contenuti nel presente articolo sono sospensivamente condizionati all'omologazione della Nuova Proposta di Concordato Preventivo di ICA e si intenderanno pertanto definitivamente inefficaci sia in caso di mancata ammissione, approvazione o omologazione della Nuova Proposta di Concordato Preventivo di ICA sia al ricorrere della condizione prevista dalla lettera b) dell'art. 4 che precede.

Il trasferimento della Partecipazione Residua sarà effettuato entro trenta giorni dall'omologazione della Nuova Proposta di Concordato di Ica, contestualmente alla cessione ad AT del Ramo di Azienda.

Le spese di trasferimento della Partecipazione Residua saranno a carico di AT.

Art. 6. Spese

I costi, le tasse, le imposte, le spese e gli altri oneri nascenti dal presente accordo o relativi allo stesso o alla esecuzione delle obbligazioni in esso previste saranno sostenuti da AT.

Art. 7. Divieto di cessione

Nessuna delle Parti potrà cedere il presente contratto o i diritti da esso derivanti senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte.

Art. 8. Modifiche

Qualsiasi modifica del presente contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da tutte le Parti.

Art. 9. Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa se indirizzata come segue:

o se ad ICA: Ica Foods S.p.a., Strada Statale Pontina Km

27,650, Pomezia (RM) - PEC direzione.amministrativa@icafoods-spec.it.;

o se ad AT: A.T. S.r.l. con socio unico, (Via della Giuliana n. 66, Roma - PEC at-legalmail.it

ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare alle altre successivamente alla data del presente Contratto in conformità alle precedenti disposizioni. Art. 10. Legge applicabile e controversie

Il presente accordo è regolato dalla legge italiana.

Tutte le eventuali controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno rimesse, in via esclusiva, alla competenza del Tribunale di Roma, ove ha sede il Tribunale delle Imprese.

Firmato:

Alberto Finestauri

Francesca Ossani

In Roma, Via Domenico Alberto Azuni n.9 il cinque maggio duemiladiciassette

REPERTORIO N. 93367

RACCOLTA N.28219

AUTENTICA DI FIRME

Io sottoscritto Dr. LUIGI FASANI notaio in Roma, con studio in Via Domenico Alberto Azuni n. 9, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

CERTIFICO

che i signori:

Sig. Alberto Finestauri, nato a Roma il 22 gennaio 1946, domiciliato per la carica ove appresso, quale amministratore unico pro tempore della "Ica Foods Spa", con sede legale in Pomezia (RM), Strada Statale Pontina Km 27,650, al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Roma al numero di codice fiscale e numero di iscrizione 07669440583,


E

sig.ra Francesca Ossani, nata a Roma il 23 aprile 1970, residente a Roma piazza Stefano Jacini n. 5, quale amministratore unico e legale rappresentante della AT S.r.l. con socio unico, con sede legale in Roma, Via della Giuliana n. 66, iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Roma e C.F. 14064461008;

della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo hanno sottoscritto l'atto che precede e quanto allegato, alla mia presenza, alle ore 17,30 previa dispensa dalla lettura datamene.

In Roma, Via Domenico Alberto Azuni n.9 il cinque maggio duemiladiciassette

LUIGI FASANI Notaio Sigillo



Allegato 1
28219 di raccolta

Procedimenti che coinvolgono la Ica Foods International S.r.l.


1. ITALIA. Opposizioni 20/2015 e 21/2015 contro le domande di marchi italiani FRICROK n. NA2014C001335 e PATACROK n. NA2014C001336. La controparte non si è costituita e siamo in attesa che l'UIBM emetta le relative decisioni;
2. CIPRO: Opposizione contro il marchio CROCO. Entro il 14 giugno 2017 depositeremo la nostra memoria, dopodiché resteremo in attesa della decisione dell'Ufficio Marchi cipriota;
3. Il contenzioso della Ica International S.r.l. nei confronti di lavoratori riguarda i sig.ri Sambucci, Ziantoni e Pennacchia e concerne opposizione a precetto. Avendo successivamente ricevuto le somme, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Le sentenze ancora non sono passate in giudicato. Vi è poi la causa contro il sig. Petti per il mancato pagamento del TFR per euro 12.586,00 contro la S.p.A.: la causa è stata rinviata al 28 giugno 2017 ed il Giudice vuole chiarimenti dal ricorrente sul possibile coinvolgimento della Ica International S.r.l. in quanto la documentazione relativa alla e spettanze di fine rapporto è della S.r.l. e non della S.p.A.;
4. ICA FOODS INTERNATIONAL / FIOR DI LOTO - diffida contraffazione marchio
5. ICA FOODS INTERNATIONAL / KI GROUP - diffida contraffazione marchio
6. ICA FOODS INTERNATIONAL LISLEY/ EL TRIGAL - difesa contraffazione marchio in Uruguay
7. ICA FOODS INTERNATIONAL / ALETEIA COMMUNICATION SRL (HDRA) risarcimento danni (perdita crikcrok.it)
8. ICA FOODS INTERNATIONAL / UNITED PETS SRL diffida contraffazione marchio;
9. ICA FOODS INTERNATIONAL / PATA (CROCK CANYON) - diffida contraffazione marchio;
10. ICA FOODS INTERNATIONAL / PESCARADOLC SRL - diffida contraffazione marchio;
11. ICA FOODS INTERNATIONAL / PETS & HUGS INTERNATIONAL SPA - diffida contraffazione marchio;
12. ICA FOODS INTERNATIONAL / A&D - diffida contraffazione marchio;
13. ICA FOODS INTERNATIONAL / EUROPE SNACKS - diffida contraffazione marchio;
14. ICA FOODS INTERNATIONAL / MOLINO RIVETTI PIETRO - diffida contraffazione marchio;
15. DECRETO INGIUNTIVO verso cliente CINECITTA' WORLD per somma capitale euro 5.798,28 (il cliente ha fatto opposizione cercando allungamento dei termini di pagamento);
16. DECRETO INGIUNTIVO verso cliente S.D.I. per somma capitale euro 23.849,43 (il cliente ha fatto opposizione cercando allungamento dei termini di pagamento);
17. FLORIDIA SILVANO AGENTE: DIFFIDA PER EURO 948,00;
18. MONTESI LUIGI AGENTE: DIFFIDA PER EURO 13.809;
19. BACIGALUPI UMBERTO AGENTE: DIFFIDA PER EURO 6.200;
20. ALICE GIAMPERO AGENTE: DIFFIDA PER EURO 3.618;
21. MEINI MARCELLO AGENTE: DECRETO INGIUNTIVO PER EURO 6.149,00;
22. CAVICCHI ALESSANDRO AGENTE: DIFFIDA PER EURO 3.184,00;
23. Canino: la Ica srl ha proposto opposizione all'ordinanza di assegnazione per € 4255,26, oltre accessori di legge. Siamo in attesa della sentenza.
24. Cinecittà: Cinecittà World spa ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo della Ica (per motivi prettamente dilatori) per 5.798,28 €. La prima udienza è prevista per fine settembre;
25. SDI: la SDI International srl ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo della Ica per 23849,43 € oltre interessi e spese legali. La prima udienza è prevista per fine luglio;
26. Girardi: è stato depositato ricorso per decreto ingiuntivo per € 3318,45 oltre accessori dell'emissione;
27. Stanziani: è stato ottenuto decreto ingiuntivo, già notificato e non opposto, per € 475,43;
28. Cluana Bibite: è stato ottenuto decreto ingiuntivo per € 2774,81. In attesa rilascio in cancelleria per la notifica.

Roberto Giustozzi
Francesca Effant



La presente copia, è conforme all'originale firmato a norma di legge e si rilascia in carta libera per gli usi consentiti.

Roma, li 6 giugno 2017



OK n.
mo in
nostra

sig.ri
vendo
ia del
ate in
r euro
vuole
.r.l. in
n della

hio in

i danni

ffazione

5.798,28

iente ha

26, oltre
di

lca (per
nbre;

